

La Corte di cassazione ha affermato un principio nuovo in una recente sentenza

Società estinte, soci a rischio

Il giudizio prosegue anche verso chi non ha avuto nulla

DI ANDREA BONGI
E MARIO CICALA*

Società di capitali estinte, soci a rischio. Secondo la Cassazione se la società si estingue il giudizio prosegue nei confronti del socio, anche nel caso in cui lo stesso non abbia ricevuto nulla dalla liquidazione finale del patrimonio sociale e dalla conseguente divisione dei beni sociali. Tale principio, del tutto nuovo, è contenuto nella recentissima sentenza n.9094 del 7 aprile 2017. Come è noto la riforma del diritto societario compiuta attraverso il decreto legislativo n. 6 del 2003, ha radicalmente modificato l'articolo 2495 del codice civile stabilendo che le società di capitali si estinguono al momento della loro cancellazione dal registro delle imprese (e non più con la definizione di tutto il contenzioso che le riguarda).

Sempre secondo il suddetto precetto normativo, dopo la cancellazione «i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti

Il principio

(Corte di Cassazione
Sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017
Sez.V T. - Pres. Bielli Rel. Perrino)

La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti.

dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione». Dunque i creditori di una società di capitali possono rivalersi solo sui beni della società agendo in giudizio contro la società stessa, finché questa non è stata estinta con la cancellazione dal registro delle imprese. A cancellazione avvenuta la rivalsa è possibile anche successivamente contro i soci soltanto se questi ultimi, in sede di liquidazione, hanno ricevuto una contropartita

attiva. Finora la giurisprudenza della Cassazione aveva sempre affermato che se i soci nulla hanno percepito a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e della conseguente cancellazione della società, la causa del creditore insoddisfatto si estingue, perché non c'è più nessuno contro cui rivolgersi: la società è morta, e i soci nulla avendo ricevuto, nulla debbono. Ora però la sentenza della sezione tributaria della Cassazione in commento muta tale indirizzo

e afferma che la situazione sopra descritta non incide sulla legittimazione passiva dei soci, che diventano comunque debitori in luogo della società estinta. In tale veste possono essere anche essere condannati a rimborsarne i debiti sociali rimasti insoluti, e fra questi, ovviamente anche i debiti tributari. Si tratta di un cambio di vista assolutamente innovativo ed importante ma che rischia di risolversi, nei fatti, in una mera enunciazione di principio non in grado di risolvere le delicatissime questioni che l'hanno motivata. Ciò perché una tale condanna non consente al creditore e dunque in primo luogo all'erario, di aggredire il patrimonio degli ex soci ora debitori, ma solo di rifarsi su - improbabili - «sopravvenienze attive su beni e diritti non contemplati nel bilancio» delle quali gli stessi ex soci potrebbero aver beneficiato. Il creditore dunque, una volta ottenuta la sentenza che condanna gli ex soci al pagamento dei debiti sociali insoluti a seguito della cancellazione della società dovrebbe attivarsi

per intercettare tali eventuali sopravvenienze attive che gli consentirebbero di aggredire il patrimonio personale degli ex soci con soddisfazione, in tutto o in parte, del credito vantato nei confronti della società estinta. Il tema sul quale interviene la pronuncia della suprema corte è caldissimo. Le problematiche inerenti la cancellazione di società di capitali con debiti insoluti, soprattutto nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali e assistenziali, è questione molto frequente. L'intervento della cassazione rischia dunque di costituire una risposta assai brillante sul piano giuridico, ma che finirà per accrescere ulteriormente l'importo dei crediti tributari che seppur accertati con sentenza, mai saranno percepiti.

**senior of counsel
Studio Cicala
Riccioni & Partners*

IO
ONLINE

La sentenza sul
sito www.italiaoggi.it/documenti